

# *Comune di Tresnuraghes*

C.a.p. 09079 - Provincia di Oristano



## **REGOLAMENTO**

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE

## INDICE

### **PRINCIPI INFORMATIVI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Articolo 1 - Oggetto, finalità e vigilanza

#### **TITOLO I**

PRINCIPI GENERALI

##### **CAPO I**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 2 - Definizioni

##### **CAPO II**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Titolo abilitativo e requisiti

Articolo 4 - Modalità di esercizio

Articolo 5 - Oneri, imposte e bolli

Articolo 6 - Indirizzi in materia di orari

Articolo 7 - Disposizioni igienico-sanitarie

Articolo 8 - Disposizioni in materia di piani di sicurezza

Articolo 9 - Aree vietate al commercio su area pubblica

Articolo 10 - Decadenza del titolo abilitativo

#### **TITOLO II**

COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO

##### **CAPO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11 - Procedura e criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 12 - Durata delle concessioni dei posteggi

##### **CAPO II**

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 13 - Scambio e rinuncia al posteggio

Articolo 14 - Migliorie

Articolo 15 - Assegnazione posteggi a precari/spuntisti

Articolo 16 - Presenze nei posteggi

Articolo 17 - Regolazione della circolazione veicolare

Articolo 18 - Attività con posteggio: obblighi e divieti

##### **CAPO III**

FIERE

Articolo 19 - Definizione e tipologie

Articolo 20 - Istituzione delle fiere

Articolo 21 - Trasferimento della fiera

Articolo 22 - Concessione dei posteggi

Articolo 23 - Presenze

### **TITOLO III**

#### COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI

##### **CAPO I**

###### MANIFESTAZIONI CALENDARIZZATE

Articolo 24 - Definizione e individuazione

Articolo 25 - Domanda di partecipazione

Articolo 26 - Graduatoria definitiva e assegnazione posteggi

Articolo 27 - Concessione per la manifestazione

##### **CAPO II**

###### MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Articolo 28 - Definizione e individuazione

Articolo 29 - Domanda di partecipazione e graduatoria

Articolo 30 - Assegnazione dei posteggi

Articolo 31 - Rinuncia alla concessione

Articolo 32 - Concessione per la manifestazione

### **TITOLO IV**

#### COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

##### **CAPO I**

###### COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 33 - Titolo abilitativo

Articolo 34 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante

Articolo 35 - Divieti

##### **TITOLO V**

#### SISTEMA SANZIONATORIO

##### **CAPO I**

###### SANZIONI

Articolo 36 - Sospensione del titolo abilitativo

Articolo 37 - Sanzioni pecuniarie

Articolo 38 - Violazione della concessione

## PRINCIPI INFORMATIVI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

### Articolo 1 – Oggetto, finalità e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Tresnuraghes mediante posteggio e in forma itinerante.
2. Il regolamento è approvato o modificato dal Consiglio Comunale, il quale può sentire rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, e persegue le seguenti finalità:
  - la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche mediante l'efficientamento e la modernizzazione della rete distributiva anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli provinciali e regionali;
  - la tutela del consumatore con riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale anche mediante l'introduzione di specializzazioni merceologiche relativamente a mercati, fiere e singoli posteggi.
  - Le aree individuate e destinate al commercio mediante posteggio dato in concessione (tipo A) sono :
    - a) **Borgata turistica marina di Porto Alabe :**
      - Posteggio Piazza del Ginepro Angolo a sud fronte mare;
      - Posteggio alla fine di Cala della Foca Monaca;
      - Posteggio alla fine di via dei Delfini;
    - b) **Abitato di Tresnuraghes :**
      - Posteggio in Piazza Stazione;
      - Posteggio in Via San Marco angolo a sud spiazzo antecedente area prima dell'ingresso del Centro Diurno;
      - Posteggio fianco strada comunale per Porto Alabe lato sud abbeveratoio.
3. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata al Servizio di polizia locale e alle altre autorità di controllo per i rispettivi ambiti di competenza.

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intende per:

- a) area pubblica: strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) attività di tipo A: l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio;
- c) attività di tipo B: l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
- d) commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su un'area pubblica, compresa quella del demanio marittimo, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia disponibilità in qualunque forma;
- e) concessione: il provvedimento comunale che, unitamente al titolo abilitativo, consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, o di una fiera o al di fuori di essi o su un'area pubblica come definita alla lett. a);
- f) D.U.A.: Dichiarazione Unica Autocertificativa;
- g) D.U.A.A.P.: Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive;
- h) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- i) fiera/manifestazione calendarizzata: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- j) hobbista/operatore del proprio ingegno: colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- k) manifestazione straordinaria: evento saltuario e occasionale a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, in occasione del quale può essere autorizzata l'attività di commercio e somministrazione su area pubblica mediante concessione di posteggio;
- l) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- m) mostre mercato o mercatini tematici di interesse locale: le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le anticaglie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, gli animali, ecc..
- n) operatore precario/spuntista: l'operatore che aspira a occupare, occasionalmente, il posto non ancora assegnato o non occupato dal legittimo concessionario;
- o) operatore su area pubblica: impresa individuale, società, cooperative o consorzi regolarmente costituiti, abilitati all'esercizio dell'attività commerciale con titolo acquisito in uno dei Comuni delle Regioni italiane;

- p) posteggio: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
- q) posteggio isolato: posteggio ubicato in area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio, non ricadente in un'area mercatale;
- r) posteggio libero: posteggio all'interno di un mercato riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico o dell'agro-alimentare, o aventi carattere stagionale, o che, per tipologia, siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- s) posteggio riservato: posteggio individuato per produttori agricoli e per i soggetti portatori di handicap;
- t) presenze effettive in un mercato/fiera/posteggio: numero di volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel relativo sito;
- u) presenze in un mercato/fiera/posteggio: numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato/posteggio a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- v) REA: repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto presso la camera di commercio;
- w) REC: Registro degli Esercenti il Commercio;
- x) requisiti soggettivi: i requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii.;
- y) Servizio competente: la struttura organizzativa comunale che si occupa del commercio su area pubblica;
- z) settore merceologico: il settore alimentare o il settore non alimentare, secondo la specifica disciplina introdotta dalla normativa di settore;
- aa) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- ab) S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive
- ac) S.U.A.P.E.: Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia;
- ad) titolo abilitativo: l'autorizzazione amministrativa o Dichiarazione Unica Autocertificativa, resa ai sensi della normativa vigente, tramite S.U.A.P.E., dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 3 – Titolo abilitativo e requisiti**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al possesso del titolo abilitativo che né legittima lo svolgimento: un provvedimento espresso rilasciato nella forma di autorizzazione amministrativa e, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.3/2008 istitutiva del SUAP, poi divenuto SUAPE, acquisito in forma autocertificativa attraverso una DUAAP, successivamente rinominata DUA.
2. Il titolo abilitativo può essere acquisito dalle persone fisiche e, nel caso di società, cooperative e consorzi, compresi eventuali raggruppamenti, da chi li rappresenti legalmente, mediante dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, anche dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, da inoltrare mediante accesso alla Piattaforma sardegna suap, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.
3. Non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno pendenze e/o risultino morosi con il Comune per la tassa del suolo pubblico;
4. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica richiede l'iscrizione dell'operatore commerciale

al registro delle imprese nonché l'essere in possesso di un DURC regolare e in corso di validità.

5. Qualsiasi modifica o cambiamento in merito all'attività o alla ditta (residenza, sede legale, rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) deve essere comunicata entro 30 giorni dal titolare o dal legale rappresentante tramite SUAPE.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di accesso alla professione si rimanda integralmente alla normativa regionale e nazionale e alle eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.

#### **Articolo 4 - Modalità di esercizio**

1. Il commercio su area pubblica, può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione (attività di tipo A) mediante richiesta da inoltrare al protocollo del Comune di Tresnuraghes entro 15 giorni antecedenti all'avvio dell'attività. La durata della concessione è di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo in ipotesi circoscritte dirette a perseguire obiettivi di politica sociale, secondo quanto certificato dagli Enti a ciò deputati. L'assegnazione del posteggio non preclude la possibilità di svolgere l'attività anche secondo le modalità di cui alla lettera b) nell'ambito del territorio regionale e di partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
  - b) in forma itinerante, attività di tipo B, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta e comunque preventivamente concordata con l'Ufficio di Polizia Locale del Comune; tale modalità si esplica anche su posteggi liberi dei mercati e tramite vendita porta a porta. La richiesta dev'essere inoltrata al protocollo del Comune di Tresnuraghes entro 7 giorni antecedenti all'avvio dell'attività.
2. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica si riferisce ai settori merceologici, alimentare e non alimentare. Il settore alimentare può riguardare la sola vendita o la vendita con somministrazione, in quest'ultimo caso il titolo abilitativo dovrà riportare espressamente tale eventualità.
3. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'attività commerciale su area pubblica può essere svolta anche dagli imprenditori agricoli, secondo le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, nonché dagli hobbisti e dagli operatori del proprio ingegno, secondo limiti e modalità imposti dalle norme vigenti, per la cui disciplina di dettaglio si fa rimando a specifici atti di regolamentazione nelle more dei quali si applica, ove compatibile, la disciplina del presente regolamento.
4. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve dare prova di essere in possesso di valido titolo abilitativo.
5. Ogni comunicazione tra il Comune e il soggetto interessato a esercitare l'attività con titolo abilitativo avviene esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 5 – Oneri, imposte e bolli**

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il canone secondo le modalità indicate nel relativo regolamento comunale.
2. Il pagamento del canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose e attrezzature del concessionario, e comunque secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 1.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone è assegnato un termine per regolarizzare la propria situazione debitoria anche, eventualmente, con forme di rateizzazione secondo le relative disposizioni vigenti. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il termine assegnato si procede, previa diffida, alla sospensione della concessione per lo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione viene equiparata a tutti gli effetti ad assenza non giustificata e pertanto il protrarsi di

tale situazione segue con la decadenza della concessione.

4. Tutte le istanze rivolte all'Amministrazione comunale finalizzate a ottenere un provvedimento in materia di commercio su area pubblica, indipendentemente dall'esito del procedimento, sono presentate in marca da bollo, da annullare mediante apposizione di firma e data, il cui valore è stabilito dalla normativa vigente. La mancata apposizione della marca da bollo non comporta la irricevibilità dell'atto ma è segnalata all'Agenzia delle entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, anche al mancato pagamento delle altre imposte, tasse e oneri direttamente connessi all'attività economica esercitata.

#### **Articolo 6 - Indirizzi in materia di orari**

1. L'attività di vendita si svolge negli orari stabiliti dal Sindaco sulla base dei relativi indirizzi stabiliti dall'autorità regionale competente.
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
3. In caso di concessione temporanea o occasionale di suolo pubblico, l'orario di esercizio è indicato nel relativo provvedimento e corrisponde a quello della manifestazione cui si riferisce.

#### **Articolo 7 - Disposizioni igienico-sanitarie**

1. I requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche sono disciplinati dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute che si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, unitamente alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 8 - Disposizioni in materia di piani di sicurezza**

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica, regolate dal presente regolamento, si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Per le manifestazioni temporanee, calendarizzate e saltuarie, e per quelle straordinarie, la predisposizione e l'attuazione dei piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione, ove previsti, sono a carico dell'organizzatore dell'evento. I predetti piani integrano le condizioni e i limiti di esercizio del commercio su area pubblica.

#### **Articolo 9 - Aree vietate al commercio su area pubblica**

1. Il commercio su area pubblica, sia in sede fissa che in forma itinerante, non è consentito all'interno del centro storico e delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, sugli stalli di sosta delle carreggiate stradali e/o nelle aree adibite alla sosta o al parcheggio nel rispetto degli artt. 20 commi 1 e 3 del C.d.S. e dell'art. 175 e segg del regolamento di attuazione, in quanto prevale l'interesse pubblico a quello privato.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1, il commercio su area pubblica è consentito esclusivamente nelle seguenti occasioni, previo rilascio di specifica concessione, e solo nelle aree dei relativi eventi purché previsto nei relativi piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione:
  - a) festa di San Giorgio;
  - b) festeggiamenti di fine anno;
  - c) festa della Liberazione San Marco;
  - d) manifestazione dei Monumenti aperti;
  - e) festa di Nostra Signora di Bonaria;
  - f) festa di San Ciriaco;

- g) festa di San Antonio;
  - h) festa di carnevale;
  - i) qualunque manifestazione autorizzata dal Comune.
3. Il Consiglio comunale, con l'adozione e/o la modifica del piano delle aree, può prevedere deroghe alle limitazioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 10 - Decadenza del titolo abilitativo**

1. Il titolo abilitativo al commercio su area pubblica decade quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) per mancato inizio dell'attività da parte dell'operatore entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
  - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a tre mesi, salvo il caso di assenza giustificata;
  - c) per sospensione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante per più di quattro mesi nell'anno solare, salvo proroga in caso di comprovata necessità o di assenza giustificata;
  - d) per mancato pagamento dei diritti di suolo pubblico entro i termini stabiliti e concordati con l'ufficio tributi.
2. È giustificata, e quindi non viene conteggiata ai fini della decadenza, l'assenza effettuata per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. È giustificata per gravidanza ogni assenza della titolare di posteggio successiva alla presentazione di un certificato di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto. La giustificazione dell'assenza si riferisce esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso l'assenza è giustificata esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza per malattia è giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata dal medico curante.
3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di decadenza. Il provvedimento di decadenza, congruamente motivato, è comunicato all'interessato mediante pec. Nel caso di cui al comma 3, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
4. I posteggi divenuti disponibili a seguito di decadenza sono riassegnati mediante bando pubblico.

**TITOLO II**  
**COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 11 - Procedura e criteri di assegnazione dei posteggi (tipo A)**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione viene operata esclusivamente tramite istanza di tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, secondo l'ordine di protocollazione.
2. Il modulo di domanda, sia per concessione di tipo A che per concessione di tipo B, sono pubblicati sul sito del Comune di Tresnuraghes alla pagina dedicata agli avvisi e ne è data notizia sulla home page, albo pretorio on line e nelle ulteriori forme che si ritengono necessarie per consentire la massima diffusione della notizia.
3. I posteggi sono assegnati mediante concessione, qualora ci siano più richieste per lo stesso stallo (tipo A) si procederà a sorteggio.

**Articolo 12 – Durata delle concessioni dei posteggi**

1. Le concessioni di posteggi, da assegnarsi secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, hanno la durata di anni 1 (uno) rinnovabile (con comunicazione scritta dell'interessato).

**CAPO II**  
**MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

**Articolo 13 - Scambio e rinuncia al posteggio**

1. Il Dirigente del Servizio competente può autorizzare lo scambio di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, localizzati nel medesimo settore merceologico, con aggiornamento della concessione.
2. I posteggi resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte del concessionario sono assegnati secondo la relativa graduatoria se ancora in corso di validità, in via subordinata si attinge dalle altre graduatorie, sempre in corso di validità, a partire da quella più datata. In caso di graduatorie scadute e/o di operatori indisponibili o che abbiano perduto i requisiti si procede con un nuovo bando.

**Art. 14 – Assegnazione posteggi ai precari/spuntisti**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati a esercitare il commercio su area pubblica, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche, e dotati di idonea attrezzatura o struttura sul posto.
2. Le graduatorie di cui al comma 1. sono stilate, a seguito di avviso pubblico che disciplina l'attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica; in caso di società di persone, si considera la data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha

conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

- c) in caso di parità di punteggio si procede all'assegnazione e secondo l'ordine di presentazione al responsabile dell'assegnazione del posteggio.
3. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, fornisce i dati identificativi, suoi o della ditta/società, al soggetto preposto all'assegnazione del posteggio che ne verifica l'inserimento nella relativa graduatoria. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta/società.
4. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta la cancellazione delle presenze effettuate.
5. La spunta è effettuata giornalmente, da personale incaricato, nell'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari e iscritti nella relativa graduatoria che, entro tale orario, sono presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore titolare di un posteggio in un mercato non può partecipare alla spunta per lo stesso mercato.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più titoli in capo al medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non esercita l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno e il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

#### **Art. 15- Presenze nei posteggi**

1. La spunta è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, si verificano le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio al fine di provvedere, successivamente, all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro i 15 minuti successivi all'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario sono considerati assenti.
3. Gli operatori precari non possono accedere all'area mercatale prima della conclusione dell'attività di spunta.
4. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
5. Gli operatori o i loro collaboratori o i loro dipendenti o associati in partecipazione, nonché gli assegnatari a seguito di spunta, devono rimanere nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo che l'assenza sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore, sono considerati assenti.
6. Se a causa di avversità meteorologiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, i posteggi non occupati superano il 40 per cento dei posteggi assegnati al mercato, gli operatori assenti sono considerati giustificati.

#### **Art. 16 - Regolazione della circolazione veicolare**

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta al traffico veicolare ai sensi del codice della strada.

2. Le modalità di accesso degli operatori all'area mercatale e di carico e scarico sono stabilite con apposito provvedimento adottato dal settore comunale competente.

### **Art. 17 - Attività con posteggio: obblighi e divieti**

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel titolo abilitativo e in conformità a quanto l'Amministrazione comunale dispone in merito alle aree commerciali su suolo pubblico individuate con atto di pianificazione.
2. L'operatore dà prova del titolo abilitativo su richiesta del personale incaricato della vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita indicano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
5. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
6. È vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. È vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo che per la vendita di fiori, piante e prodotti a essi accessori e complementari, in questi casi comunque nei limiti dello spazio concesso.
8. Se vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore indica gli stessi con appositi cartelli visibili al pubblico, di misura non inferiore a 50 per 70 centimetri e li tiene in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita sono sottoposti a processo di sanificazione, fatto di cui, a richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore dà prova.
9. La copertura dei banchi del mercato è obbligatoria. Le tende e analoghe coperture dei banchi sono collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri operatori e per la clientela e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di un metro dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non può invadere il posteggio attiguo. L'Amministrazione comunale impartisce disposizioni, a cui l'operatore si conforma, anche di carattere estetico e cromatico, sulle coperture, sui banchi, sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per l'allestimento del posteggio.
10. Il "fronte di vendita" del posteggio è il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita sugli altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
11. Se nel mercato è predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, il loro utilizzo è obbligatorio.
12. È vietato tenere luci accese in presenza di luce naturale sufficiente; è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo energetico e, nel periodo estivo, per il funzionamento di piccoli ventilatori.
13. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
14. È vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

15. È comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
16. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
17. L'operatore rispetta gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
18. Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, attuando i regolamenti di igiene urbana e le specifiche disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
19. L'operatore rispetta le eventuali condizioni particolari previste dagli atti di pianificazione commerciale vigenti e dalla specifica concessione a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su posteggio, anche ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
20. L'operatore ha cura dell'area oggetto di concessione e dell'eventuale arredo ivi presente e in generale cura la perfetta conservazione della sede stradale e dell'arredo urbano, rispondendo personalmente degli eventuali danni causati.
21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano nel posteggio assegnato la vendita dei propri prodotti.

## **CAPO III FIERE**

### **Art. 18 - Definizione e tipologie**

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le caratteristiche tipologiche delle fiere sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che detta i criteri per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche, per l'idoneità dei quartieri fieristici e per i sistemi di rilevazione e certificazione.
3. Il titolo all'esercizio del commercio su area pubblica abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono in ambito regionale e nazionale.

### **Art. 19 - Istituzione delle fiere**

1. Le aree del territorio comunale in cui possono essere svolte le fiere sono individuate dal Consiglio comunale nei relativi atti di pianificazione.
2. Le fiere da attuare nelle aree predette sono individuate con deliberazione della Giunta comunale la quale, all'interno di apposite schede, ne disciplina le caratteristiche peculiari tra cui:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) periodo di svolgimento;
  - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
  - f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
4. La gestione delle fiere può essere affidata a soggetti terzi, previa procedura di valutazione comparativa a seguito di avviso nella quale può essere prevista una premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti.

### **Art. 20 - Trasferimento della fiera**

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi sono ricercate soluzioni che, nei limiti del possibile, consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse caratteristiche e dimensioni.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio comunale. Il trasferimento di singoli posteggi all'interno della stessa fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è disposto dal dirigente del Servizio competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il dirigente del Servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e previa deliberazione di Giunta comunale,

provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera.

#### **Art. 21 - Concessione dei posteggi**

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari della concessione rilasciata dal Comune.
2. La concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
3. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa fiera, può essere titolare di non più di due posteggi.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione per i posteggi liberi è attribuita ai titolari dei posteggi della fiera la possibilità di miglioria ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi.
5. L'assenza per due annualità consecutive dalla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

#### **Art. 22 - Presenze**

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo il dipendente o collaboratore o gli associati in partecipazione, sono tenuti a essere presenti nel posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; in caso contrario sono considerati assenti e il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
2. La permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente.
3. Se per una fiera è stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa

### **TITOLO III**

#### **COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI**

##### **CAPO I**

#### **MANIFESTAZIONI CALENDARIZZATE**

#### **Articolo 23 - Definizione e individuazione**

1. Per manifestazione calendarizzata si intende la manifestazione ripetitiva, non rientrante nell'ambito delle fiere, caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le manifestazioni calendarizzate cittadine rientrano nelle seguenti categorie:
  - a) campionati sportivi ascrivibili alle serie più elevate delle rispettive discipline;
  - b) eventi organizzati direttamente dal Comune di Tresnuraghes;
  - c) feste e manifestazioni ricorrenti nei casi in cui siano già contemplate specifiche aree per l'esercizio del commercio su area pubblica e sempre che le stesse non siano in contrasto con i piani di sicurezza da adottare.
3. L'elenco delle specifiche ricorrenze rientranti fra le manifestazioni calendarizzate è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

### **Art. 24 – Domanda di partecipazione**

1. Gli operatori interessati a partecipare alle manifestazioni calendarizzate presentano apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, da inviare alla pec istituzionale del Comune nel termine compreso nel termine di trenta giorni antecedenti la data dell'evento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal servizio competente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. La modulistica predetta contiene almeno i seguenti elementi obbligatori:
  - a) nominativo e sottoscrizione del richiedente;
  - b) indicazione degli estremi dell'autorizzazione/DUA al commercio su area pubblica posseduta e/o l'indicazione relativa all'appartenenza a una delle categorie professionali di cui all'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: produttori agricoli, artigiani, hobbisti e operatori del proprio ingegno;
  - c) autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, o eventuali successive modifiche e/o integrazioni, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - d) tipologia merceologica di vendita;
  - e) struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l'indicazione della targa;
  - f) metri quadrati di suolo pubblico richiesti i quali, nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo, devono essere individuati avendo cura di riportare l'ingombro complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti;
  - g) estremi della DIA sanitaria;
  - h) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
3. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) non è sanabile e dà luogo all'automatica irricevibilità della stessa. Per tutti gli altri elementi di cui al comma 2 l'istanza è sanabile ma, ai fini del rispetto del termine iniziale e finale di presentazione della stessa, fa fede la data dell'ultima integrazione.
4. Sulla base delle domande pervenute nei termini è redatta la graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi previsti per l'edizione della manifestazione.
5. Per la redazione della graduatoria si tiene conto, in via prioritaria, del criterio del numero di presenze relative all'evento maturate nelle ultime 5 annualità da ciascun concorrente e, in caso di parità l'ordine verrà determinato mediante sorteggio.
6. La graduatoria provvisoria, è pubblicata sul sito del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'evento.
7. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al Servizio competente, che lo valuta.

### **Art.25 - Graduatoria definitiva e assegnazione posteggi**

1. Decorsi i termini per la presentazione del ricorso in opposizione, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'evento è pubblicata la graduatoria definitiva unitamente alla planimetria degli stalli.
2. L'assegnazione dei posteggi, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, se la zona interessata è stata definita negli atti di pianificazione del Comune anche con individuazione dell'ubicazione, del numero, delle dimensioni e della rilevanza dei posteggi, avviene a cura del Servizio competente. In tutti gli altri casi avviene mediante scelta da parte dei singoli operatori economici previamente convocati secondo l'ordine di graduatoria.
3. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione le istanze sovrannumerarie e quelle pervenute fuori termine, in caso di posteggi resisi disponibili successivamente alla prima assegnazione.

### **Articolo 26 - Concessione per la manifestazione**

1. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento dell'edizione annuale di riferimento e per gli orari predefiniti.
2. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese anche quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.
3. Per le manifestazioni di durata superiore alle tre giornate l'assenza ingiustificata per tre volte complessive comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
4. Per le manifestazioni di durata inferiore ai tre giorni l'assenza non giustificata anche di un solo giorno comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
5. Sono giustificate le assenze per malattia debitamente certificata, quelle per gravidanza, anch'esse debitamente certificate e quelle connesse all'impossibilità documentata e non superabile di utilizzo del mezzo dichiarato all'atto dell'istanza.

## **CAPO II MANIFESTAZIONI SALTUARIE**

### **Articolo 27 - Definizione e individuazione**

1. Per manifestazione saltuaria si intende la manifestazione a carattere non ripetitivo, di natura culturale, sportiva, di spettacolo o di natura alle precedenti assimilabile, caratterizzata da significativa rilevanza pubblica per la quale si prevede la possibilità della presenza accessoria di operatori autorizzati a esercitare il commercio su area pubblica.
2. La significativa rilevanza pubblica dell'evento deve risultare da apposita deliberazione di Giunta comunale.

### **Art. 28 - Domanda di partecipazione e graduatoria**

1. Gli operatori interessati a partecipare presentano apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, mediante posta elettronica certificata nel periodo previsto dalla apposita delibera di giunta; nell'istanza, redatta su apposita modulistica resa disponibile dal Servizio competente sul sito istituzionale del Comune di Tresnuraghes.
2. Ogni istanza contiene una sola richiesta di concessione di suolo pubblico per un sito relativo a una singola e specifica manifestazione straordinaria. Se per qualunque ragione l'evento previsto non si svolge nel giorno stabilito e viene posticipato ad altra data, l'istanza è considerata valida relativamente al luogo e alla data del medesimo evento riprogrammato.
3. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.
4. Sulla base delle domande pervenute nei termini e dichiarate ammissibili, almeno otto giorni prima della realizzazione dell'evento, è redatta, mediante sorteggio, e pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi previsti per la manifestazione.
5. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le istanze pervenute fuori termine in caso di posteggi disponibili.

### **Art. 29 - Assegnazioni dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi, numerati in ordine crescente, dalla collocazione più congeniale all'evento a quella meno appetibile, secondo l'esperienza maturata dall'ufficio negli anni, è effettuata secondo l'ordine della graduatoria: al primo classificato è assegnato il posteggio n.1, al secondo il n.

2 e così a seguire. Se, per specifiche caratteristiche dell'organizzazione dell'evento l'area abitualmente concessa non è, in tutto o in parte, utilizzabile viene individuata, ove possibile, un'area alternativa e predisposta una apposita planimetria; in tal caso i posteggi sono assegnati mediante scelta da parte degli operatori convocati secondo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di manifestazione articolata in più giornate consecutive, se non è possibile assegnare a tutti i richiedenti il posteggio in tutte le giornate della manifestazione, il Servizio competente attribuisce i posteggi ai richiedenti, sulla base della giornata preferenziale da ciascuno di essi indicata nell'istanza, sempre secondo l'ordine di graduatoria. Se trattasi di area non abituale, in sede di convocazione, secondo graduatoria, ogni operatore indica il giorno prescelto e il posteggio fra quelli disponibili.
3. Se al termine della procedura residuano ulteriori posteggi disponibili gli stessi si ripartiscono fra gli operatori secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza dei posti residui.

#### **Art. 30 - Rinuncia alla concessione**

1. L'operatore che, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata, rinuncia alla concessione, è cancellato dalla graduatoria definitiva e non è tenuto al pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico.
2. A seguito della rinuncia, il Servizio competente valuta se procedere all'assegnazione del posteggio resosi disponibile all'operatore che segue in graduatoria quello rinunciatario; in caso di graduatoria esaurita possono essere prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine.
3. In caso di manifestazioni articolate in più giornate, nei termini di cui al comma 1 e sempre che ricorrano giustificati motivi, è ammesso lo scambio di un operatore con altro operatore avente la medesima postazione in una delle altre giornate.

#### **Articolo 31 - Concessione per la manifestazione**

1. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento e secondo gli orari predefiniti.
2. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di non più di un posteggio nella medesima giornata dell'evento.

**TITOLO IV  
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

**CAPO I  
COMMERCIO ITINERANTE**

**Articolo 32 - Titolo abilitativo**

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante è acquisito dall'operatore economico in possesso dei requisiti.
2. Il titolo abilitativo viene acquisito presso il Comune di residenza del richiedente o presso il Comune ove è posta la sede legale o presso il Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
3. Uno stesso soggetto non può acquisire più di un titolo abilitativo .

**Art. 33-Svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. Il commercio in forma itinerante (attività di tipo B), è svolto su qualsiasi area pubblica con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e i prodotti non sono posti a contatto con il terreno, la merce non è esposta su banchi collocati a terra e sono rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
  - a Le soste sono consentite fino ad un massimo di 6 ore giornaliere continuative ed eventualmente ripetibile nella medesima area e/o nella medesima giornata previa interruzione di almeno 2 ore;
- 2 La relativa autorizzazione ha durata triennale, è personale, è incedibile ed è connessa esclusivamente al mezzo proposto in sede di avviso.
- 3 Ogni soggetto può essere autorizzato per un solo mezzo;
  - a è esercitata mediante l'impiego di mezzi non eccedenti, in esercizio, le seguenti dimensioni:  
lunghezza 4,40 mt, larghezza 2,70 mt
  - b è svolta per un periodo massimo di 6 ore giornaliere continuative ed eventualmente ripetibile nella medesima area e/o nella medesima giornata previa interruzione di almeno 2 ore;
  - c riguarda unicamente prodotti alimentari oggetto dell'istanza di partecipazione all'avviso pubblico fra i quali rientrano i soli prodotti freschi, idonei al consumo

**Art. 34 – Divieti**

1. Divieti specifici al commercio in forma itinerante discendono dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale non è consentito esercitare l'attività commerciale anche nelle seguenti aree:
  - a) nelle aree pedonali, qualora l'operatore si avvalga di un mezzo di trasporto alla vendita;
  - b) nei parcheggi;
  - c) in corrispondenza di incroci e più in generale ovunque vi sia accertata anche la sola potenzialità di creare intralcio alla circolazione stradale e al transito pedonale;
  - d) nelle strade e piazze interessate da lavori o da cantieri;
  - e) nelle aree concesse per manifestazioni e cortei;

- f) in qualsiasi area, in presenza di motivi di ordine pubblico o di viabilità.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili e nelle more di una regolamentazione specifica, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO**

### **CAPO SANZIONI**

#### **Articolo 35 - Sospensione del titolo abilitativo**

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva nella violazione delle norme di settore e/o di quelle contenute nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per gli operatori del settore, su posteggio e itineranti, muniti di titolo abilitativo, per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Configurano la particolare gravità:
  - a) il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.;
  - b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;
  - c) il mancato pagamento dei servizi inerenti il mercato, le tariffe COSAP e gli altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale;
  - d) le violazioni in materia contributiva;
  - e) il mancato adempimento a un ordine dell'autorità amministrativa;
  - f) le gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
  - g) il doloso danneggiamento della sede stradale, del manto erboso, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
  - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
  - i) il mancato rispetto delle norme in materia di raccolta, conferimento e differenziazione dei rifiuti;
3. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, la sospensione del titolo perdura sino al momento della comunicazione della regolarizzazione della posizione contributiva.
4. Nei confronti dei titolari di posteggio che siano inadempienti nel pagamento del canone di concessione o di una quota relativa ai costi di fornitura dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente Regolamento è disposta la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della situazione debitoria e comunque per un periodo massimo di sei mesi oltre il quale è avviato il procedimento di decadenza.

#### **Articolo 36 – Sanzioni pecuniarie**

1. In materia di sanzioni pecuniarie si applica la disciplina di cui alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ai relativi provvedimenti di attuazione e, per le parti non contrastanti, la disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non disciplinate dalla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, o da altre specifiche norme, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250,00, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo vengono comminate dal Servizio Polizia Locale a seguito di accertamento della violazione da parte di personale appartenente al Corpo o a seguito di dettagliata segnalazione della violazione proveniente dal Dirigente del Servizio competente, dai responsabili di altri settori dell'Amministrazione comunale o da altri Enti e Autorità per gli aspetti di

competenza.

### **Articolo 37 – Violazione della concessione: sanzioni disciplinari**

1. Chiunque esercita il commercio su area pubblica in violazione delle disposizioni appositamente imposte con la concessione del posteggio, fermo restando quanto previsto nel Regolamento comunale in materia di canone di occupazione di suolo, è punito con le sanzioni di cui ai commi seguenti.
2. La violazione rientrante nella tipologia dell'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie del posteggio comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con conseguente impossibilità di esercizio dell'attività in sede fissa per la medesima durata della sospensione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
  - a) per estensioni non superiori al 15% rispetto al limite assegnato:
    - (1) due giorni, in occasione del primo accertamento;
    - (2) quattro giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
    - (3) otto giorni, in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;
    - (4) per le violazioni successive alla terza entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
  - b) per estensioni non superiori rispetto al 30% del limite assegnato:
    - (1) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
    - (2) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
    - (3) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
  - c) per estensioni superiori rispetto al 30% del limite assegnato: trenta giorni.
3. La violazione rientrante nella tipologia del superamento dei limiti orari per l'esercizio dell'attività di vendita indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
  - a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
  - b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
  - c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
4. L'effettuazione di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento delle attrezzature oltre l'orario di vendita e/o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti e/o la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con conseguente obbligo di immediata sospensione dell'attività nel posteggio concesso.
5. Per qualunque altra violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo la graduazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
6. La sanzione è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.